

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE EUROPA

MADRID 23 de Septiembre 2010 STAGE de FORMACION

RUOLO DEGLI ORDINI NELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI IN ITALIA

Si chiude con il 2010 il primo triennio di operatività del sistema di formazione continua dell'avvocatura italiana.

Periodo sperimentale che è terminato in modo molto positivo, perché la grande maggioranza degli avvocati ha compreso il valore e l'utilità della formazione ed ha partecipato agli eventi formativi nella misura minima richiesta.

Non sono naturalmente mancate le difficoltà, in particolare relative alla qualità dell'offerta ed alla logistica.

Un conto, infatti, è l'organizzazione di singoli eventi formativi per pochi soggetti già motivati, come avveniva in passato, altro conto è dar vita ad una scuola permanente destinata a migliaia di utenti, con obbligo di partecipazione.

Il Consiglio Nazionale Forense ha delegato la formazione agli Ordini territoriali: scelta inevitabile, ma comunque eccellente.

Ogni Ordine ha l'esclusiva competenza per la formazione nel suo territorio, ma possono partecipare anche avvocati di altri Ordini.

Grazie alla loro autonomia, gli Ordini hanno creato **sistemi di formazione locali**, in accordo al regolamento nazionale, ma spesso più rigorosi.

Ad esempio, il mio Ordine di Verona, così come gli altri Ordini del Nord-Est italiano, non riconosce crediti orari, ma solo cumulativi per l'intero evento (in

media 3 crediti per un convegno di mezza giornata): in questo modo i crediti sono riconosciuti solo se la partecipazione è completa, con la sola tolleranza dei primi e degli ultimi 15 minuti.

Inoltre, esso approva come validi per la formazione, solo gli eventi con un prevalente contenuto giuridico e se la maggioranza dei relatori sono avvocati, professori di diritto o comunque giuristi: nella formazione non sono ammessi dunque convegni che abbiano solo un marginale interesse giuridico.

La vicinanza all'utenza da parte degli Ordini territoriali ha consentito **sistemi formativi personalizzati** rispetto al numero degli iscritti ed alle possibilità logistiche del luogo: le sale di riunione, le date, gli orari, i trasporti provinciali ecc.

Un sistema scuola, destinato a migliaia di persone, è un sistema complesso e necessita di una buona organizzazione: gli Ordini territoriali nei primi 3 anni si sono dotati di **commissioni dedicate esclusivamente alla formazione**, di convenzioni con **Università**, hanno creato **Fondazioni culturali**, hanno soprattutto usato l'**informatica**.

Il mio Ordine di Verona ha adottato, ad esempio, un programma che consente **on-line** la pubblicazione degli eventi, le prenotazioni e la verifica istantanea dello stato formativo di ciascun avvocato, il quale può accedere in maniera riservata attraverso una password.

Soprattutto è riuscito a creare un'offerta formativa completa e gratuita che non costringe gli avvocati a rivolgersi all'offerta privata, sempre costosa e non sempre di qualità.

I **problemi logistici** sono stati i primi a nascere, ma anche i primi a trovare una soluzione, proprio grazie al sistema territoriale.

Il **problema della qualità della formazione** rimane il più importante, sia per la banale difficoltà a fare le cose bene, sia per la difficoltà a fare le cose bene ovunque.

Si è scoperto che se un tema formativo ha per contenuto solo i profili critici di una legge o un contrasto giurisprudenziale o semplicemente un aggiornamento, scontenta ed è inutile per gli avvocati che non conoscono le basi di quell'argomento: se si tratta di avvocati giovani, in genere deriva dalle carenze dell'insegnamento universitario.

Viceversa, molti avvocati si annoiano se un argomento di loro interesse è trattato fin dai principi generali, come a scuola, e sentono di perdere il loro tempo.

La formazione deve dunque mirare ad un aggiornamento collettivo e generale degli iscritti di un determinato Ordine, rispettando la velocità delle navi più lente del convoglio? Oppure va indirizzata alla fascia già competente dell'avvocatura? La scelta non è facile ed è comunque raro trovare un avvocato che si dichiari ignorante e bisognoso di cura radicale.

Il tema rimane aperto, ma è certo che gli Ordini non potranno organizzare una formazione che supplisca anche alle carenze di base: soprattutto in quelle province le cui università non sono di qualità.

Una difficoltà deriva dalla **mancanza in Italia delle specializzazioni forensi**: questo costringe ad organizzare il maggior numero di eventi su temi generalisti, con risultati meno efficaci, ma indispensabile per consentire alla maggior parte degli avvocati di guadagnare il numero di crediti minimi imposti dal regolamento.

Il progetto di riforma della professione forense italiana prevede le specializzazioni: è oggi all'esame del Parlamento.

Anche **l'omogeneità della qualità formativa sul territorio nazionale** rimane un problema.

E' naturale e credo fenomeno non solo italiano, che le sensibilità culturali siano variabili da Ordine ad Ordine e da zona a zona.

Vi sono Ordini, nel senso dell'insieme degli avvocati di un certo territorio, che sono orgogliosi del proprio ruolo ed apprezzano la formazione.

Altri Ordini sono meno sensibili ed adempiono all'obbligo formativo in modo solo burocratico, con poca attenzione alla qualità: ad esempio attribuiscono a ciascun evento formativo un numero enorme di crediti e così consentono di completare il ciclo obbligatorio con poche partecipazioni.

Questo fatto ha cominciato a determinare una specie di **turismo formativo**: taluni colleghi, ovviamente i meno preparati e motivati, partecipano ad eventi formativi organizzati dagli Ordini più lassisti e con poca fatica, talvolta con partecipazioni solo simboliche, acquisiscono con un solo viaggio ed in un solo giorno ciò che gli altri colleghi devono sudare con molto maggiore impegno.

Il Consiglio Nazionale Forense si è attribuito un potere di controllo sugli Ordini territoriali, ma non risulta l'abbia già esercitato.

Anzi proprio il Consiglio Nazionale ha talvolta accreditato eventi formativi di rilievo territoriale nazionale con eccessiva ingiustificata generosità.

Considerando che per gli avvocati la **competenza e l'etica sono le ragioni della loro esistenza** e che non possono esistere competenze ed etiche parziali o graduate, bisogna riconoscere che la **formazione continua è l'unico strumento** che consentirà alle Avvocature nazionali o meglio all'Avvocatura europea, di esercitare l'indispensabile **controllo di qualità**, che rimane comunque un

fondamentale principio deontologico.

I rapporti transfrontalieri non consentiranno vistose differenze di qualità tra Stato e Stato, né all'interno di un medesimo Stato si possono consentire livelli di competenza ed etica diversi, salvo ammettere, in spregio ad una fondamentale regola democratica, che solo i ricchi possano sempre permettersi avvocati bravi ed onesti, ricercandoli dove esistono, mentre tutti gli altri cittadini dovranno accontentarsi degli avvocati del luogo mediamente bravi ed onesti solo nella misura in cui l'Ordine di appartenenza sia rigoroso ed imparziale nel controllo.

Ritengo che anche l'Avvocatura italiana dovrà completare il proprio sistema formativo con **l'introduzione di prove valutative** cui ogni avvocato, soprattutto se specializzato, dovrà periodicamente sottoporsi.

Con un meccanismo rigorosamente interno alla categoria ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza alcuna deroga.

Solo in tal modo sarà giustificata l'autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura nel creare le norme di sapienza e di etica, tipiche delle libere professioni, in contrapposizione a coloro che vogliono ridurre gli avvocati a prestatori di servizi valutabili solo economicamente.

La competenza è e sarà dunque dei singoli, ma la competenza della categoria sarà la garanzia della sua indipendenza.

Preso atto del ruolo centrale degli Ordini territoriali nella gestione della formazione è necessario concludere con un richiamo al problema della loro responsabilità.

Non è una questione accademica perché può accadere, ed in Italia si registra purtroppo qualche caso, che un Ordine rimanga inadempiente al suo dovere

istituzionale di gestire la deontologia. In tal modo i suoi iscritti possono evitare la formazione senza alcuna conseguenza.

Non è dunque ragionevole trascurare questo problema, comune forse a molti Paesi. Esistono da sempre differenze, talvolta grandi, con le quali operano i diversi Ordini di un medesimo Stato e gli Ordini appartenenti a Stati diversi.

Nella prospettiva di un'Avvocatura europea non è evidentemente accettabile che regole etiche sostanzialmente simili, ed anche la formazione continua è una regola etica, siano applicate in modi diversi con la creazione di disparità qualitative da zona a zona.

E' accettabile che un determinato comportamento, ugualmente vietato, sia, ad esempio, perseguito con severità a Venezia o a Bilbao ed invece tollerato a Milano od a Francoforte?

E sarà accettabile che la formazione continua venga fatta bene in un luogo e male in un altro?

O che certi Ordini impediscano di operare agli avvocati ignoranti o disonesti mentre altri Ordini se ne occupino in modo diverso o per nulla?

Non ha evidentemente senso occuparsi di regole sostanziali, come oggi facciamo in tema di formazione, se non si pretende che vengano correttamente applicate in ogni luogo dagli Ordini che ne hanno la competenza esclusiva.

Se è vero che il cittadino europeo può e deve pretendere che l'avvocato sia un professionista competente ed onesto, se è vero che questa è un'esigenza primaria connessa con i principi costituzionali di difesa, se è vero che l'avvocatura tramite gli Ordini deve mantenere la propria esclusiva competenza, allora è necessario che gli Ordini, tutti gli Ordini, adempiano bene i loro compiti e, nei casi in cui non succeda, ne siano responsabili.

Ma come? Ordini responsabili verso lo Stato di appartenenza quali Enti pubblici?
Od Ordini responsabili anche verso i cittadini, costretti a riporre solo in loro
l'affidamento della qualità degli avvocati? O responsabili solo verso gli avvocati
iscritti per il detrimento di immagine della categoria?

E' pacifico che un cittadino danneggiato possa agire contro il suo avvocato per la
responsabilità civile: è sufficiente questo rimedio o anche l'Ordine di appartenenza
può essere corresponsabile ove si dimostri che non abbia adeguatamente
controllato e prevenuto?

E nei casi di violazioni deontologiche che non abbiano procurato danni al cliente,
l'inerzia degli Ordini deve essere tollerata?

Abbiamo notizia di Ordini che abbiano pagato le inadempienze ai doveri,
corrispettivi ai loro poteri?

Non è questa la sede per approfondire un tema assai complesso e delicato, che
coinvolge profili costituzionali e politici e tuttavia il problema esiste e va
affrontato perché è fondamentale per la costruzione di una credibile Avvocatura
europea.

Il cittadino europeo, quando leso nel diritto fondamentale di difesa, a causa
dell'inefficienza del suo avvocato, deve disporre di un rimedio semplice, non
costoso, ma soprattutto efficace.

Ed il sistema Europa non può tollerare che sul territorio esistano aree di
inefficienza che si traducano in disparità ed ingiustizie.

La Federazione potrà utilmente occuparsi di questo argomento.

Adriano Vianini

Ordine Avvocati Verona - IT